



BIOERA S.p.A.
in liquidazione ed in concordato preventivo

Sede legale Via della Repubblica n. 82, Cavriago (RE)
Capitale Sociale Euro 1.787.500 interamente versato
Codice Fiscale e Partita IVA 03916240371

Relazione Illustrativa dei liquidatori

Predisposta ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministero di grazia e Giustizia n. 437 del 5 novembre 1998



Signori Azionisti,

su proposta del Collegio dei Liquidatori e a seguito di avviso di convocazione pubblicato a norma di legge e di statuto in data 16 settembre 2010 l'assemblea ordinaria dei soci di Bioera S.p.A. (di seguito "**Bioera**" o la "**Società**") è chiamata a deliberare, in sede ordinaria, in merito al seguente ordine del giorno:

1. Incarico Società di Revisione: delibere inerenti e conseguenti.

La presente Relazione illustrativa (la "**Relazione**") - predisposta ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 437 del 5 novembre 1998 - ha lo scopo di illustrare la situazione venutasi a determinare con la attuale Società di Revisione, Mazars s.p.a., e motivare le ragioni per cui appare opportuno procedere alla revoca della stessa per giusta causa ed alla designazione di una nuova Società di Revisione.

Premessa

Gli accadimenti più recenti che hanno interessato Bioera s.p.a. sono noti e possono essere qui sinteticamente richiamati.

A seguito della crisi che ha coinvolto il Gruppo facente capo alla famiglia Burani, con indubbi riflessi anche su Bioera (che gravita nell'orbita di detta famiglia, tramite Greenholding s.r.l., titolare di azioni pari al 56,853% del capitale sociale di Bioera, e che in passato ha annoverato nell'organo di gestione esponenti della famiglia Burani), il 15 aprile 2010 il Consiglio di Amministrazione ha rilevato l'avvenuto verificarsi di una causa di scioglimento della società ed ha pertanto provveduto alla immediata iscrizione di detta causa nel registro delle imprese.

In epoca immediatamente successiva è stata celebrata l'assemblea straordinaria per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2447 cod. civ., con nomina di un Collegio di Liquidatori con l'obiettivo di elaborare una ipotesi di ristrutturazione dell'indebitamento della Società e delle sue controllate, per consentire la prosecuzione della attività delle medesime, anche mediante la presentazione di domanda di concordato preventivo.

In quest'ottica di netta discontinuità con il passato, sono stati designati anche nuovi componenti del Collegio Sindacale.

La domanda di concordato preventivo è stata presentata dai Liquidatori il 10 agosto 2010 ed ammessa dal Tribunale di Reggio Emilia il successivo 13 agosto 2010.

L'esecuzione del piano concordatario poggia sull'impegno di un gruppo imprenditoriale ad effettuare/rendere possibile un significativo intervento finanziario (complessivamente fino all'importo massimo di € 18.000.000,00 - oltre a € 1.000.000,00 per warrant - importo sufficiente a garantire la continuità di Bioera e del Gruppo a seguito del risanamento), per effetto del quale



l'investitore, simultaneamente, assicurerà il risanamento della situazione economico-finanziaria esistente e la piena ripresa delle attività industriali e commerciali del Gruppo. Ovviamente acquisendo il controllo del capitale il nuovo azionista acquisirà anche il controllo della gestione. Tale intervento finanziario sarà attuato mediante aumento di capitale a pagamento, che l'assemblea dei soci è chiamata a deliberare alla assemblea straordinaria del 4 novembre 2010.

Nella attuale delicata fase della sua attività, la Società deve necessariamente essere posta in condizione di operare in netta soluzione di continuità con il passato e, nel contempo, in un contesto complessivo, interno ed esterno, che deve garantire la più assoluta chiarezza dei distinti ruoli anche in termini di indipendenza ed imparzialità.

L'obiettivo primario di ristrutturazione finanziaria, e contestualmente il rilancio della attività della Società e delle sue controllate, sono infatti intesi come presupposti societari volti alla riammissione del titolo alla quotazione in Borsa: in questa fase, anche per assicurare maggiore credibilità agli investitori ed al mercato che sono chiamati a sostenere l'operazione di recupero di valore della Società, si pone l'esigenza di risolvere le situazioni critiche che potrebbero compromettere l'esigenza di una volontaria e dichiarata discontinuità con il passato di Bioera.

La condotta della Società di Revisione

Negli ultimi mesi, che sono stati comprensibilmente caratterizzati da una frenetica attività su molteplici fronti (sia per la necessità di ricerca, in tempi molto brevi, di investitori disponibili a sostenere finanziariamente la Società con le modalità delineate nella domanda di concordato, sia per la concreta predisposizione di tutto quanto necessario per la instaurazione della procedura concorsuale minore), si sono verificati alcuni eventi che hanno visto protagonista la Società di Revisione Mazars s.p.a. ("Mazars").

Mazars è stata revisore di Bioera per il triennio 2005-2007- in particolare in occasione della quotazione in Borsa della società del luglio 2005 - per poi essere confermata in questo ruolo il 26 aprile 2007, con previsione di cessazione dell'incarico all'esito della approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013. Ci si trova, dunque, in una situazione in cui il revisore costituisce elemento rilevante di continuità con la gestione precedente alla messa in liquidazione della Società.

Tra gli accadimenti che hanno caratterizzato la estrema difficoltà di gestione di Bioera e delle sue controllate successivamente a quello che, senza eccessiva enfasi, può essere definito il crack Burani, meritano di essere evidenziati i congegni assunti da Mazars nella gestione del rapporto con la società sottoposta alla sua revisione: tanto, potrà serenamente consentire ogni più approfondita valutazione a proposito della permanenza in capo alla detta società di revisione dei necessari requisiti di imparzialità e di indipendenza.

Nei mesi scorsi, subito dopo l'esplosione del caso Burani e nella fase più delicata della crisi di Bioera e, di riflesso, delle società da essa controllate o partecipate:

- (i): pur consapevole della difficilissima situazione in cui versava la Società (e del tentativo di “salvataggio” in corso), Mazars ha promosso un procedimento monitorio (all. n. 1) in danno di Bioera, per il recupero di un credito di modestissimo ammontare (circa € 26.000,00), soprattutto tenuto conto della natura chirografaria del credito e dell’enorme consistenza della complessiva massa passiva gravante sulla Società (pari ad oltre € 35.000.000,00): anche un calcolo superficiale consente di verificare che il credito vantato dal revisore corrisponde allo 0,074% delle passività complessive, con una possibilità di soddisfacimento dunque nulla nel contesto dato;
- (ii): Mazars, pur di fronte a tale stato di cose, ha richiesto al Tribunale di Milano che il decreto ingiuntivo invocato fosse munito di clausola di provvisoria esecutività alla stregua di una capziosa confusione tra il concetto di “prova scritta idonea” fissato dall’art. 634 cod. proc. civ. ed il concetto di “documentazione sottoscritta dal debitore” delineato dall’art. 642, 2° comma cod. proc. civ.;
- (iii): se tanto non bastasse, Mazars ottenuta l’ingiunzione provvisoriamente esecutiva da parte del Tribunale di Milano, ha richiesto e conseguito da parte del Presidente del Tribunale di Reggio Emilia (all. n. 2) l’autorizzazione a procedere in via esecutiva senza il rispetto del termine di dieci giorni dalla notificazione del precetto prescritto dal codice di rito.
- (iv): a sostegno di tale istanza Mazars ha prospettato in termini assolutamente drammatici la crisi della famiglia Burani ed ha specificamente sottolineato lo stretto collegamento esistente a suo avviso tra la crisi del Gruppo Mariella Burani e la crisi del Gruppo Bioera. Come dire che il Revisore, utilizzando informazioni privilegiate che esso acquisisce in funzione del peculiare incarico conferitogli garanzia degli investitori e del mercato e dei terzi, nella piena consapevolezza della gravissima situazione di crisi in cui versava Bioera, ha tentato di imprimere la massima accelerazione alla procedura finalizzata al recupero del proprio credito, in palese violazione della *par condicio credito rum*, e quindi di fatto a danno di coloro il cui incarico è chiamato a garantire;
- (v): si aggiunga a tutto ciò che, ottenuta in tal forma l’autorizzazione alla esecuzione immediata, Mazars ha promosso procedura esecutiva di pignoramento presso terzi, colpendo tutti i rapporti contrattuali intrattenuti da Bioera con qualsivoglia banca: non è superfluo sottolineare che, al contrario di qualsivoglia altro creditore, il Revisore ha notizia dettagliata della esistenza dei rapporti bancari della società sottoposta a revisione, esclusivamente e specificamente in funzione dello svolgimento della attività di revisione. Il che equivale a dire che Mazars, usando una informazione di norma riservatissima (addirittura coperta dal segreto bancario), alla quale essa ha avuto possibilità di accesso unicamente perché ricopre il ruolo di soggetto che, con funzione di assoluta indipendenza, è chiamata a svolgere un incarico a tutela di un interesse di terzi, ritenuto di pubblica rilevanza, ha tentato di soddisfare le proprie pretese in patente violazione degli interessi degli altri creditori, in consapevole lesione della *par condicio creditorum*, pur di fronte alla dichiarata conoscenza del gravissimo stato di crisi di Bioera e dei soci di riferimento;
- (vi): per effetto di tale iniziativa, nel volgere di pochi giorni, Bioera ha subito, su iniziativa del proprio Revisore, pur nel difetto dei presupposti previsti dal codice di procedura civile, il blocco forzoso di tutti i rapporti bancari attivi, i quali – è bene sottolinearlo – presentavano saldi positivi ben superiori all’ammontare del credito vantato dal Revisore sicché Bioera si è vista bloccare qualunque propria risorsa attiva presso tutte le banche con cui intratteneva rapporti contrattuali;
- (vii): la circostanza ha rischiato concretamente di pregiudicare sul nascere la possibilità di portare a compimento con successo la procedura concordataria, poiché, per effetto della suddetta

iniziativa, la Società è stata posta nel serio rischio di non fare luogo al deposito prescritto dall'art. 163 L. Fall nei termini prescritti.

La revoca per giusta causa

I richiamati episodi, con evidenza oggettiva, fanno emergere che Mazars ha utilizzato informazioni privilegiate (acquisite esclusivamente in funzione del proprio incarico di Revisore), per soddisfare la propria modesta pretesa creditoria in violazione della *par condicio creditorum*: tale condotta integra una attività in conflitto di interessi tra la Mazars e la Società, conflitto che appare incompatibile con i requisiti di indipendenza e di imparzialità che debbono imprescindibilmente caratterizzare l'operato del Revisore.

In particolare, il venir meno del requisito dell'indipendenza si evidenzia anche sotto i seguenti profili.

a. Sussistenza di una controversia tra Revisore e Società

La condotta di Mazars integra i presupposti di cui all'art. 5.9 del Documento adottato dalla Commissione Paritetica per i Principi di Revisione, in seno al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e al Consiglio Nazionale dei Ragionieri: *“Quando si verifica, o sembra probabile che si verifichi, una controversia tra il Revisore o qualsiasi altra persona che si trovi in una posizione tale da poter influenzare il risultato della Revisione (vale a dire qualsiasi persona che rientri nell'ambito definito al paragrafo 4.3.), da un lato, e un Soggetto Sottoposto a Revisione o una delle sue Consociate, dall'altro, possono sorgere minacce all'indipendenza derivanti dall'interesse personale.*

Nella valutazione di queste minacce devono essere tenute in considerazione le controversie relative a tutti i servizi, anche Servizi Diversi dalla Revisione, prestati al Soggetto Sottoposto a Revisione.

Il Revisore deve discutere tali minacce con l'Organo di Controllo del Soggetto Sottoposto a Revisione o, se non esistente, con l'Autorità di Vigilanza.

E' probabile che la minaccia per l'indipendenza del Revisore sia significativa se, nel corso dello svolgimento dell'attività di Revisione,

- esiste un'elevata probabilità di una controversia che sia rilevante per una qualsiasi delle parti coinvolte;

- esiste un'elevata probabilità di una controversia relativa ad una Revisione anteriore già conclusa oppure

- è pendente una controversia rilevante per una qualsiasi delle parti coinvolte.

Quando sia accertata la significatività di una delle suddette minacce il Revisore deve discutere l'Organo di Controllo del Soggetto Sottoposto a Revisione in ordine all'attivazione delle procedure necessarie per l'interruzione dell'incarico di Revisione”.

La condotta di Mazars si profila quindi come condotta rilevante ai fini della sussistenza di una *“minaccia all'indipendenza del Revisore, derivante dall'interesse personale”*, nascente da una controversia tra il Revisore e la società soggetta alla revisione. Secondo detta norma, la minaccia all'indipendenza del Revisore sussiste allorchè si verifichi (o sembra probabile si verifichi) una



controversia tra il Revisore e la società soggetta a revisione. In tale ipotesi, quando sia accertato che la minaccia all'indipendenza sia significativa, il Revisore è tenuto a discuterne con l'Organo di Controllo della società soggetta a revisione, onde attivare le procedure per l'interruzione – volontaria - dell'incarico di revisione.

La sussistenza di una controversia tra Revisore e Società costituisce, pertanto, di per sé una minaccia al requisito dell'indipendenza.

Mazars, pur avendo azionato contro la Società un procedimento contenzioso e, subito dopo, una procedura esecutiva, per la tutela di un proprio asserito diritto, ha violato la prescrizione di cui all'art. 5.9 del citato Documento (non avendo attivato la procedura consultiva ivi prevista per l'interruzione volontaria del rapporto): ciò costituendo ulteriore elemento sintomatico della sopravvenuta insussistenza del requisito dell'indipendenza che dovrebbe necessariamente caratterizzare l'operato del Revisore.

b. Esercizio di voto in assemblea dei creditori

Mazars, in qualità di creditore della Società, è titolare del diritto di voto in seno alla procedura concordataria: nel cumulo del doppio ruolo di creditore di Bioera e di revisore contabile della stessa, il voto di Mazars potrebbe essere considerato come raccomandazione da parte del Responsabile del Controllo Contabile agli altri creditori nell'esercizio del loro voto in occasione della proposta del piano concordatario, con possibile grave pregiudizio per gli interessi di Bioera.

c. Partecipazione nel capitale di Bioera

Mazars, sempre in qualità di creditore chirografario, secondo il piano di risanamento proposto, diventerebbe titolare del diritto di percepire i warrant conferenti il diritto di sottoscrivere e/o acquistare azioni proprie di Bioera. Tali warrants saranno emessi a titolo gratuito dalla Società a favore del ceto creditorio chirografario: in tale ipotesi Mazars, per tutelare i suoi interessi economici, potrebbe diventare socia di Bioera, perdendo quindi il requisito dell'indipendenza.

Da tutto quanto precede, si evince la necessità di fare luogo alla revoca del Revisore per giusta causa.

Della necessità di procedere in generale ad una ridefinizione dei ruoli rilevanti negli organi societari ci pare di potere affermare sia consapevole anche la stessa Mazars quando – onde ottenere la dispensa dai termini dilatori per l'inizio dell'esecuzione nel procedimento monitorio volto al pignoramento dei conti della società – non ha esitato a sottolineare lo strettissimo collegamento a suo avviso esistente tra la crisi del Gruppo Mariella Burani e la crisi del Gruppo Bioera: proprio quel collegamento, posto nella doverosa correlazione con i clamorosi esiti delle indagini aperte dagli organi inquirenti per la crisi del Gruppo Mariella Burani, impone scelte che si rivelino in radicale discontinuità con le gestioni degli anni passati.

Rapporti in essere con Mazars

I Liquidatori, peraltro, segnalano a tutti gli interessati che, sin da epoca immediatamente successiva alla apertura della procedura di concordato preventivo, essi hanno esperito (e

continuano tutt'ora ad esperire) ogni possibile tentativo finalizzato ad evitare da parte di Bioera una chiusura unilaterale del rapporto con Mazars nell'auspicio che – ferma restando l'oggettiva impossibilità di prosecuzione del rapporto – si possa giungere ad una risoluzione consensuale del rapporto.

Per tutte tali ragioni, si reputa che l'attribuzione dell'incarico di revisione ad un nuovo soggetto possa offrire maggiori garanzie di imparzialità ed indipendenza di valutazione.



Alla luce di tutti quanto precede, il Collegio dei Liquidatori, sentito il Collegio Sindacale, propone alla assemblea:

- di revocare per giusta causa dall'incarico di revisione Mazars s.p.a.;
- di designare, in conformità con la proposta del Collegio Sindacale, quale società di revisione la PricewaterhouseCoopers s.p.a.

Si allegano:

- 1) ricorso per decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e pedissequo decreto;
- 2) atto di precetto con richiesta di esecuzione senza l'osservanza dei termini ex art. 482 cod. proc. civ. e pedissequo provvedimento.

Milano, 1 ottobre 2010

RUOLO N. 42949.....
Ingiunzioni 2010

STUDIO LEGALE
ALBERTAZZI & ASSOCIATI
Galleria del Corso 1 - 20122 MILANO
Tel. 02.76421200 - Fax 02.76025773
e-mail info@studioalbertazzi.it

TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE CIVILE -

N° 24097 Cro.
N° 19949 Rep.

RICORSO PER L'EMISSIONE DI DECRETO INGIUNTIVO IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVO

Per la società Mazars Spa (già Mazars & Guerard SpA), cod. fisc. 01507630489 e partita IVA 05902570158, con sede legale in Milano, Corso di Porta Vigentina 35, in persona del legale rappresentante *pro tempore* dr. Vincenzo Miceli, cod. fisc. MCL VCN 46S21 C421B, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Albertazzi del n. di Milano, cod. fisc. LBR RRT 55C10 G388S, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Galleria del Corso n. 1, giusta delega in calce al presente atto

COPIA

- creditrice / ricorrente -

CONTRO

BIOERA Spa, cod. fisc. e partita IVA 0591240371, in persona del Presidente del Consiglio d'Amministrazione e Legale Rappresentante *pro tempore* sig. Bizzio Christopher Stanley, cod. fisc. BZZ CRS 66R00 F205T, con sede legale in via della Repubblica n. 82, 42025, Cavriago (RI)

- debitrice / ingiunta -

Premesso che:

1. Mazars Spa (di seguito per brevità anche solo "Mazars"), è una società di revisione contabile iscritta all'albo speciale delle società di revisione di cui all'art. 161 del D.lgs. n. 58/1998 (ns. doc. n. 1).
2. Con delibera dell'assemblea ordinaria dei soci del 24 marzo 2005, Bioera Spa ha conferito incarico alla ricorrente per lo svolgimento di attività professionale di revisione del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato, della relazione semestrale e della verifica della regolare tenuta della contabilità per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2005, 2006 e 2007 (ns doc. n. 2).
3. A fronte dell'attività professionale espletata, Mazars ha emesso le seguenti

fatture:

- n. 230/FB del 31 agosto 2009, per l'importo di Euro 13.424,40 (ns. doc. n. 3);
- n. 302/FB del 29 dicembre 2009, per l'importo di Euro 13.200,00 (ns. doc. n. 4).

per un importo complessivo pari ad **Euro 26.624,40**.

4. Il credito di Mazars risulta, altresì, dall'estratto autentico notarile del proprio registro IVA vendite (ns. doc. n. 5).
5. Ad oggi la società debitrice non ha saldato le fatture emesse da Mazars che, pertanto, vanta nei confronti di Banca Spa un credito di Euro 26.624,40, oltre ad interessi moratori dal dovuto al saldo.
6. Inutili sono stati i numerosi solleciti di pagamento inoltrati alla debitrice direttamente dall'odierna ricorrente, così come a nulla è valsa la lettera di diffida del sottoscritto procuratore in data 28 aprile 2010 (ns. doc. n. 6).
7. Il perdurante inadempimento da parte della società debitrice, che si prolunga da quasi un anno, unitamente ai mancati riscontri ai predetti solleciti, fanno ritenere fondato il timore di un ulteriore grave pregiudizio che la ricorrente potrebbe subire a causa dell'inadempimento della controparte.

Tutto ciò premesso, si confida che l'Ill.mo Tribunale adito voglia accogliere il presente ricorso anche per i seguenti motivi in

DIRITTO

La sussistenza dei requisiti di cui all'art. 633 cod. proc. civ.

Il credito della società ricorrente risulta incontestato ed incontestabile, liquido ed esigibile.

Lo stesso credito, inoltre, risulta fondato su prova scritta (il contratto stipulato fra Mazars e la debitrice, l'estratto notarile del registro delle fatture e le singole fatture emesse), idonea ad ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo, ai sensi degli artt. 633 e seguenti c.p.c..

Al riguardo, la giurisprudenza è concorde nell'affermare che *“gli estratti autentici delle scritture contabili prescritti dalle leggi tributarie, quali sono i registri delle fatture preveduti dall'art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, possono costituire, ai sensi*

dell'art. 634 c.p.c., idonee prove scritte per la emissione del decreto ingiuntivo" (Cass., 26 ottobre 1992, n. 11613, in Giust. civ. Mass. 1992, fasc. 10).

Non vi è dubbio, pertanto, che sussistono tutti i requisiti richiesti dalla legge per accogliere la domanda di Mazars Spa ed emettere il decreto ingiuntivo nei confronti della società debitrice.

* * *

L'esecuzione provvisoria ex art. 642 c.p.c.

In considerazione della documentazione prodotta dalla ricorrente a sostegno della presente domanda, appare evidente che, oltre ad essere certo, per cui si procede incontestato, incontestabile, liquido ed esigibile e fondato su prova scritta, ricorrono i presupposti di cui all'art. 642 c.p.c. ai fini della concessione della provvisoria esecuzione del decreto.

Si rammenta, infatti, che l'art. 642, comma 2, c.p.c. prevede che l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo possa "essere concessa anche se il ritardo di grave pregiudizio nel ritardo ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere".

Nel caso di specie, invero, sussistono entrambi i presupposti.

Con la riforma di cui alla L. 263/05 il decreto ingiuntivo può essere emesso provvisoriamente esecutivo, a prescindere dal *periculum in mora*, se il creditore è in grado di provare che il proprio diritto si basa su una prova scritta firmata dal debitore. A tal fine, occorre che il documento presenti due requisiti: la sottoscrizione del debitore e l'idoneità dello stesso a comprovare la fondatezza del credito per cui si agisce.

Con il presente ricorso si produce, sub doc. n. 2, copia del libro revisione relativo alla delibera dell'assemblea ordinaria dei soci mediante la quale Bioera Spa si è impegnata a corrispondere in favore dell'odierna ricorrente l'importo pattuito a fronte dello svolgimento, da parte di Mazars, dell'attività di

revisione del bilancio civilistico, del bilancio consolidato, della relazione semestrale e della verifica della regolare tenuta della contabilità per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2005, 2006 e 2007.

Infine, l'odierna ricorrente ha altresì prodotto, *sub* docc. da nn. 3 a 5, copia delle fatture emesse dalla stessa a fronte dell'attività svolta, nonché l'estratto autentico, rilasciato dal Notaio Enrico Ghiodi Daelli in Milano (MI), del Registro "IVA vendite" della stessa Mazars, ove risultano registrate le fatture di cui si chiede il pagamento.

Ne consegue che la documentazione prodotta da Mazars - al sostegno della propria domanda deve ritenersi, a tutti gli effetti, prova idonea a comprovare la fondatezza del credito azionato monitoriamente ed, in quanto tale, atta ad ottenere l'emissione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.

Nel caso di specie, inoltre, la perdurante inadempienza costituisce certamente grave pregiudizio nel ritardo ai sensi dell'art. 642 c.p.c., suggellando così ulteriormente la richiesta di concessione di provvisoria esecuzione.

Pertanto, in considerazione della ricorrenza, nel caso di specie, di entrambi i requisiti richiesti dalla disposizione di cui all'art. 642, comma 2, c.p.c., si formula istanza affinché l'Ill.mo Tribunale adito emetta nei confronti di BIOERA Spa, in persona del proprio Legale Rappresentante *pro-tempore*, decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.

P.Q.M.

Mazars Spa, in persona del legale rappresentante *pro tempore* dr. Vincenzo Miceli, cod. fisc. MCI. VCN 46S21 C421B, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata

CHIEDE

che Codesto Ill.mo Tribunale, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 633 c.p.c. e

seguenti, voglia ingiungere a **BIOERA SPA**, cod. fisc. e partita IVA 04138280963, in persona del presidente del consiglio d'amministrazione e legale rappresentante *pro tempore* sig. Bizzio Christopher Stanley, cod. fisc. BZZ CRS 66R09 F205T, con sede legale in piazza della Repubblica n. 82, 42025, Cavriago (RE), di pagare immediatamente e senza dilazione alcuna a Mazars spa, cod. fisc. 01507630489 e partita IVA 05902570158, in persona del legale rappresentante *pro tempore* dr. Vincenzo Miceli, cod. fisc. MCL VCN 46S21 0421B, la somma di **Euro 26.624,40**, oltre interessi moratori maturati come da D.lgs. 231/2002 ed dovuto sino al 30/04/2010, nonché l'adempimento della presente procedura pari a complessivi Euro 13.424,40, di cui Euro 13.200,00 per onorari, Euro 694,00 per diritti, Euro 207,00 per spese ed Euro 538,00 per spese generali (12,50% su diritti ed onorari), oltre IVA e CPA, oltre alle successive occorrenze, concedendo l'esecuzione provvisoria del Decreto Ingiuntivo, essendo presente, nel caso di specie, l'importo di cui all'art. 642, comma 2, c.p.c.

Si dichiara ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come modificato dal D.L. 115/2005, convertito dalla L. 168/2005, che il totale del presente procedimento ammonta a Euro 26.624,40. Pertanto l'importo del contributo unificato di iscrizione a ruolo pagato è di Euro 170,00.

Con vittoria di spese, diritti, onorari.

Si allega:

- A) Procura alle liti.
- B) Informativa ex art. 4, D.Lgs 28/2010.

Si producono:

- 1) Estratto visura camerale Mazars Spa.
- 2) Estratto libro revisione Bioera Spa.
- 3) Fattura n. 230/FB del 31 agosto 2009, per l'importo di Euro 13.424,40.
- 4) Fattura n. 302/FB del 29 dicembre 2009, per l'importo di Euro 13.200,00.
- 5) Estratto autentico notarile del Registro IVA di Mazars spa.
- 6) Diffida avv. Albertazzi del 28 aprile 2010.

Milano, 26 maggio 2010

avv. Roberto Albertazzi



N. R.G. 42919/2010



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO

Il Giudice dott. ENRICA ALESSANDRA MANFREDINI.

letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
MAZARS SPA (C.F. 01507630489),

rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido e esigibile;
considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 642 c.p.c.;
considerato ulteriormente che ricorrono i presupposti per ingiungere il pagamento senza dilazione
ex art. 642 c.p.c.;

INGIUNGE A

BIOERA SPA (C.F. 03916240371), in persona del presidente del consiglio d'amministrazione e
legale rappresentante pro tempore sig. Bizzio Christopher Stanley, cod. fisc. BZZCRS66R09F205T, con
sede legale in piazza della Repubblica n. 82, 47100 Cavriago (RE)

di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, immediatamente:

1. la somma di € 26624,40;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 516,00 per diritti, in € 590,00 per
onorari, in € 207,00 per esborsi, oltre il 12,50 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre
alle successive occorrenze;

AVVERTE

il debitore ingiunto che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in mancanza il decreto
diverrà definitivo.

DECRETO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

Milano, 17 giugno 2010

Il Giudice
dott. ENRICA ALESSANDRA MANFREDINI

28 GIU. 2010

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE C1
Dott.ssa Aurelia Sidoti

28 GIU. 2010

IL CANCELLIERE C1
Dott.ssa Aurelia Sidoti



ATTO DI PRECETTO

con richiesta di esecuzione senza l'osservanza del termine di
cui all'art. 482 c.p.c.

Per la società **Mazars Spa** (già **Mazars & Guerard Spa**), cod. fisc. 01507630489 e partita IVA 05902570158, con sede legale in Milano, Corso di Porta Vigentina 35, in persona del legale rappresentante *pro tempore* dr. Vincenzo Miceli, cod. fisc. MCL VCN 46S21 C421B, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Albertazzi del Foro di Milano, cod. fisc. LBR RRT 55C10 G388S, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo trasmessa al Tribunale di Milano in via telematica ex D.P.R. n. 123/2001, il quale elegge domicilio presso l'avvocato Matteo Nobili con studio in Via Fiordibelli n. 3, Reggio Emilia (RE)

- creditrice / ricorrente -

CONTRO

BIOERA Spa, cod. fisc. e partita IVA 03916240371, in persona del Presidente del Consiglio d'Amministrazione e Legale Rappresentante *pro tempore* sig. Bizzio Christopher Stanley, cod. fisc. BZZ CRS 66R09 F205T, con sede legale in via della Repubblica n. 82, 42025, Cavriago (RE)

- debitrice / ingiunta -

* * *

Premesso che:

1. con Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 21097/2010 - RG. 42919/2010, emesso in data 17 giugno 2010, il Tribunale di Milano ha ingiunto a **BIOERA Spa**, cod. fisc. e partita IVA 03916240371, in persona del Presidente del Consiglio d'Amministrazione e Legale Rappresentante *pro tempore* sig. Bizzio Christopher Stanley, cod. fisc. BZZ CRS 66R09 F205T, con sede legale in via della Repubblica n. 82, 42025, Cavriago (RE), di pagare alla ricorrente l'importo di **Euro 26.624,40** (diconsi euro ventiseimilaseicentoventiquattro/40), oltre agli interessi di cui all'art. 4

del D.lgs. n. 231 del 9.10.2002 dal dovuto sino al saldo, al tasso calcolato ai sensi dell'art. 5 del medesimo d.lgs., nonché le spese della procedura monitoria, liquidate in complessivi Euro 1.451,00, di cui Euro 516,00 per diritti, Euro 590,00 per onorari, Euro 207,00 per esborsi oltre ad Iva e CpA e alle successive spese occorrente (all. A);

2. il suddetto decreto, munito di formula esecutiva in data 28 giugno 2010, è notificato unitamente al presente atto.



TUTTO CIÒ PREMESSO

MAZARS Spa (già Mazars & Guerard Spa), *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata

INTIMA E FA PRECETTO

a **BIOERA Spa**, cod. fisc. e partita IVA 03916240371, in persona del Presidente del Consiglio d'Amministrazione e Legale Rappresentante *pro tempore* sig. Bizzio Christopher Stanley, cod. fisc. BZZ CRS 66R09 F205T, con sede legale in via della Repubblica n. 82, 42025, Cavriago (RE), di pagare a MAZARS Spa (già Mazars & Guerard Spa), *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata, le seguenti somme:

Capitale di cui al decreto ingiuntivo	26.624,40	
Interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 maturati dalla scadenza di ciascuna fattura al 30.6.2010 ¹ .	1.248,85	
	Spese	Diritti e Onorari
Spese di cui al decreto di cui anticipazioni Euro 178,00 e spese	207,00	

¹ Al 2 luglio 2010 non è stato ancora emesso il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che stabilisce il saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali.


imponibili Euro 29,00		
Diritti di cui al decreto		516,00
Onorari di cui al decreto		590,00
Richiesta copie autentiche decreto	24,82	24,00
Ritiro copie autentiche		38,00
Disamina dette		19,00
Redazione atto di precetto - diritto		77,00
Onorario per la redazione del precetto		68,00
Richiesta notifica atto precetto		19,00
Ritiro atto notificato		19,00
Esame relata di notifica		19,00
Totale parziale	231,82	1.389,00
Riepilogo		
Capitale		26.624,40
Interessi moratori		1.248,85
Diritti e onorari		1.389,00
Rimborso spese generali 12,5% su € 1.389,00		173,63
CPA 4% su € 1.562,63 (1.389,00 + 173,63)		62,51
IVA 20% su € 1.654,14 (1.562,63 + 62,51 + 29,00)		330,83
Totale		1.984,87
Anticipazioni (Euro 178,00 + 24,82)		202,82
Riporto spese		2.187,79
Totale		30.061,04

e così complessivamente Euro 30.061,04 (diconsi euro trentamilasessantuno/04) oltre agli interessi moratori maturandi successivamente al 30 giugno 2010 e le spese successive occorrente, oltre

all'importo della tassa di registro, non ancora quantificato dall'Agenzia delle Entrate.

Milano, 2 luglio 2010

Avv. Roberto Albertazzi



◇◇◇

ILL.MO PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Istanza ex art. 482 c.p.c.

Per la società **Mazars Spa (già Mazars & Guerard Spa)**, cod. fisc. 01507630489 e partita IVA 05902570158, con sede legale in Milano, Corso di Porta Vigentina 35, in persona del legale rappresentante *pro tempore* dr. Vincenzo Miceli, cod. fisc. MCL VCN 46S21 C421B, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Albertazzi del Foro di Milano, cod. fisc. LBR RRT 55C10 G388S, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo trasmessa al Tribunale di Milano in via telematica ex D.P.R. n. 123/2001, il quale elegge domicilio presso l'avvocato Matteo Nobili con studio in Via Fiordibelli n. 3, Reggio Emilia (RE)

- creditrice / ricorrente -

CONTRO

BIOERA Spa, cod. fisc. e partita IVA 03916240371, in persona del Presidente del Consiglio d'Amministrazione e Legale Rappresentante *pro tempore* sig. Bizzio Christopher Stanley, cod. fisc. BZZ CRS 66R09 F205T, con sede legale in via della Repubblica n. 82, 42025, Cavriago (RE)

- debitrice / ingiunta -

Premesso che:

1. Bioera Spa è una società del gruppo Burani in liquidazione dal 15 aprile 2010 (ns doc. n. 1, visura camerale);
2. alcune società del Gruppo Burani sono già state dichiarate fallite, tra cui:

- Burani Designer Holding n.v., sentenza del Tribunale di Milano nr. 93/2010 dell'11 febbraio 2010 (ns doc. n. 2, estratto sentenza);
 - Mariella Burani Family Holding Spa, sentenza del Tribunale di Milano nr. 242/2010 del 9 aprile 2010 (ns doc. n. 3);
 - Seven Management Company s.r.l., sentenza del Tribunale di Milano nr. 429/2010 (ns doc. n. 4);
 - Mariella Burani Private Holding Spa in liquidazione, sentenza del Tribunale di Reggio Emilia nr. 31 2010 (ns doc. n. 5 – stampata dal sito internet del Tribunale di Reggio Emilia);
 - la holding del Gruppo Burani, la Mariella Burani Fashion Group Spa, è in amministrazione straordinaria dal 17 marzo 2010 (ns doc. n. 6, stampata sito in internet del Tribunale di Reggio Emilia);
3. Mazars Spa ha redatto il 28 aprile 2010 la relazione al bilancio di Bioera Spa al 31 dicembre 2009 in cui è stata evidenziata **“una perdita netta per l'anno 2009 pari a circa Euro 27,7 milioni, un patrimonio netto contabile negativo per circa Euro 13,0 milioni, un indebitamento finanziario netto di circa Euro 37,2 milioni. In tale situazione di profonda crisi gli Amministratori hanno deciso di affidare ad advisor l'analisi di un piano di ristrutturazione dell'indebitamento (anche mediante concordato preventivo) [...]”** (ns doc. n. 7);
4. dalla situazione *ut supra* descritta emerge che vi è grave pericolo per la tutela del creditore qualora si ritardasse l'esecuzione del decreto ingiuntivo e del precetto,



Tutto ciò premesso, **Mazars Spa**, *ut supra* difesa, rappresentata e domiciliata,
chiede

che l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Reggio Emilia voglia autorizzarla a procedere all'esecuzione immediata del decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano nr. 21097/2010 (R.G. 42919/2010) e del pedissequo atto di precetto senza l'osservanza del termine di 10 giorni dalla notifica del precetto ex art. 482 c.p.c..

Si allega:

A) copia del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del Tribunale di Milano nr. 21097/2010.



Si depositano i seguenti documenti:

1. visura camerale su Bioera Spa;
2. estratto sentenza Tribunale di Milano nr. 93/2010 dell'11 febbraio 2010;
3. sentenza del Tribunale di Milano nr. 242/2010 del 9 aprile 2010;
4. sentenza del Tribunale di Milano nr. 429 2010;
5. stampa dal sito internet del Tribunale di Reggio Emilia in merito alla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia nr. 31/2010;
6. stampa dal sito internet del Tribunale di Reggio Emilia in merito alla procedura di amministrazione straordinaria di Mariella Burani Fashion Group Spa;
7. relazione di Mazars Spa relativa al bilancio di Bioera Spa al 31 dicembre 2009.

Con osservanza.

Milano – Reggio Emilia, li 2 luglio 2010.

Avv. Roberto Albertazzi



Il Presidente del Tribunale ff
autorizza quanto richiesto alla luce della
documentazione prodotta -


Reggio Em. Ee, 5/7/2010

Il Presidente ff
Mly



RELATA DI NOTIFICA

A richiesta dell'avvocato Matteo Nobili, procuratore domiciliatario di Mazars Spa, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso il Tribunale di Reggio Emilia, ho notificato il suesteso ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Milano (R.G. 42919/2010) e pedissequo provvedimento (decreto ingiuntivo n. 21079/2010) nonché atto di precetto per l'importo di Euro 30.061,04, istanza ex art. 482 c.p.c. e relativo provvedimento di autorizzazione del Presidente del Tribunale di Reggio Emilia f.f. a **Bioera Spa**, cod. fisc. e partita IVA 03916240371, in persona del Presidente del Consiglio d'Amministrazione e Legale Rappresentante *pro tempore* sig. Bizzio Christopher Stanley, con sede legale in via della Repubblica n. 82, 42025, Cavriago (RE), mediante consegna di copia conforme all'originale ivi a mani di



**PROPOSTA MOTIVATA DEL COLLEGIO SINDACALE IN MERITO
AL CONFERIMENTO DELL'INCARICO ALLA SOCIETA' DI REVISIONE**

All'Assemblea degli Azionisti di Bioera S.p.A. in liquidazione

Il Collegio Sindacale della società Bioera S.p.A. in liquidazione, premesso:

- che la società è soggetta a revisione contabile ai sensi dell'art. 2409-*bis* del codice civile;
- che le modifiche legislative introdotte dalla nuova regolamentazione in materia di revisione contabile, dal decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2010, stabiliscono la competenza del Collegio Sindacale ad effettuare una proposta motivata all'assemblea in tema di designazione della società di revisione;
- che è intenzione della Società procedere alla sostituzione del revisore in carica, Mazars S.p.A., e, a tal fine, è stata convocata, per il giorno 16 ottobre 2010, presso la sede sociale, l'Assemblea degli Azionisti per discutere e deliberare su tale unico punto all'ordine del giorno;
- che PricewaterhouseCoopers S.p.A. ha fatto pervenire alla società una proposta per l'incarico di revisione legale dei conti ai sensi del d.lgs. 39/2010 e del d.lgs. 58/1998 per gli esercizi dal 2010 al 2018, datata 27 settembre 2010, avente il seguente contenuto:
 - la revisione legale del bilancio d'esercizio di Bioera S.p.A. in liquidazione e del bilancio consolidato per gli esercizi dal 2010 al 2018;
 - la revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato al 30 giugno per gli esercizi dal 2011 al 2018, come raccomandato dalla CONSOB con comunicazione n. 97001574 del 20/2/1997, punto 1.2.d);
 - il controllo, nel corso dell'esercizio, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili di Bioera S.p.A. in liquidazione;

ESAMINATA

la proposta della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per la revisione legale dei conti di Bioera S.p.A. in liquidazione per gli esercizi dal 2010 al 2018;

RILEVATO CHE

- detta proposta contiene le modalità di svolgimento dell'incarico di revisione legale dei conti di Bioera S.p.A. in liquidazione per gli esercizi dal 2010 al 2018 e che dette modalità risultano adeguate e complete;
- detta proposta contiene l'illustrazione delle procedure per espletare le verifiche previste e che dette procedure risultano adeguate;
- la società di revisione in esame risulta rispondere ai requisiti di indipendenza previsti dalla legge e che, allo stato, non risultano situazioni di incompatibilità;
- la società di revisione in esame risulta disporre di organizzazione ed idoneità tecnica adeguati all'ampiezza e complessità dell'incarico da svolgere;
- il compenso richiesto appare congruo in relazione all'attività che verrà svolta ed in linea con i compensi richiesti dal mercato;

RITIENE PER I SUDETTI MOTIVI

che la proposta in esame corrisponda alle esigenze della Società, sia dal punto di vista delle modalità con cui l'attività di revisione verrà svolta, sia dal punto di vista del contenuto economico della proposta.

Signori Azionisti,

pertanto, nell'ipotesi in cui l'Assemblea deliberi la revoca dell'incarico al revisore in carica, il Collegio Sindacale ritiene che nulla osti a conferire, relativamente al periodo 2010 - 2018, l'incarico di revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, nonché il controllo contabile previsto dalla legge, alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., conformemente alla proposta dalla stessa formulata ed alle condizioni economiche ivi contenute.

Milano, 30 settembre 2010

Il Collegio Sindacale

Jean-Paul Baroni

Rino Bigliardi

Carlo Polito